

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 62

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei ministri»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 dicembre 2006)

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Con il presente decreto si dettano disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006.

Art. 1

Strutture trasferite

La disposizione individua le strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione delle norme citate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Si tratta, innanzitutto, degli uffici già facenti capo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del suddetto Ministero, incardinati nel Servizio centrale di Segreteria del CIPE e previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 8 giugno 1999, modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 2006; a tali uffici si aggiungono il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica per la finanza di progetto (UTPF) ed infine la Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale. L'individuazione puntuale delle strutture oggetto di trasferimento è contenuta nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Personale trasferito

Il comma 1 riguarda il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutto il personale dirigenziale e non in servizio presso le strutture di cui all'art. 1, ad eccezione sia del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni oppure in assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il cui transito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverrà in momenti successivi, come previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie, sia del personale di cui all'art. 8, commi 6 e 7.

La dotazione organica, riportata in dettaglio nell'allegato 3, è stata definita tenendo conto dei posti di funzione dirigenziali di livello generale e non generale presenti nelle strutture trasferite e, per il

personale non dirigente, di una quota proporzionale delle dotazioni organiche attribuibili al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione sulla base dei decreti ministeriali del 25 luglio 2001 e del D.P.C.M. 8 febbraio 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004.

In particolare, la dotazione organica trasferita comprende 9 posti di dirigente (1 di I fascia e 8 di II fascia) e 122 posti riservati alle qualifiche non dirigenziali.

Come evidenziato nell'allegato 2, il personale complessivamente interessato al movimento, ai sensi del comma 1, è quantificato in 89 unità.

La disposizione di cui al comma 4, che prevede che il personale trasferito resti in servizio presso i rispettivi uffici conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento, si rende necessaria al fine di rispettare il dettato del comma 25-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 181/2006. Tale disposizione, infatti, stabilisce che, ai fini dell'invarianza finanziaria, non si dà luogo ad alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto, che si rifletta in maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, allo scopo di assicurare il rispetto di tale previsione, al personale trasferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 181/2006, continueranno ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi del comparto Ministeri, per il personale dei livelli, e dell'Area 1 della Dirigenza, per il personale dirigenziale.

Il comma 5, infine, dispone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei contingenti relativi ai componenti della Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale e dell'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'allegato 5. Al fine di consentire la nomina degli esperti nei predetti organismi, la norma dispone che le relative posizioni sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3

Trasferimento delle risorse finanziarie

In base alla presente disposizione, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una quota delle risorse finanziarie, pari complessivamente ad euro 29.719.972 di parte corrente e ad euro 20.235.710 di conto capitale al netto delle somme già impegnate, stanziata per l'anno 2006 nei centri di responsabilità 2 e 5 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della suddetta quantificazione si è applicata, quale criterio di massima per l'assegnazione di risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la percentuale del 19,17 pari alla quota di personale trasferito, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 10 e 25 ter del decreto-legge

n. 181/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattasi in particolare delle risorse afferenti, rispettivamente:

1) le funzioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, nell'ambito, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 5.1.1.0. - funzionamento, per complessivi euro 11.356.733 e dell'unità previsionale di base 5.1.2.2.- programmazione valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, sul capitolo n 3415, per l'importo di euro 16.733.204,00;

2) il Fondo nazionale per la montagna, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.13, sul capitolo 7698, per l'importo di euro 20.000.000,00, oltre ad euro 235.710 concernenti lo sviluppo del sistema informativo e acquisti di mobilio.

Sono inoltre trasferite alla medesima Presidenza per l'anno 2006, nell'ambito del centro di responsabilità 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. - funzionamento, afferenti le funzioni dell'Unità tecnica finanza di progetto, iscritte sui capitoli 1290 e 1291 per i rispettivi importi di euro 683.056 ed euro 946.979.

Per quanto riguarda gli anni successivi, sarà trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il complessivo ammontare di euro 20.824.903 per l'anno 2007, di cui euro 6.408.634 per le corrispondenti risorse indicate al punto 1, iscritte per l'anno 2006 alla predetta unità previsionale di base 5.1.1.0, nonché, rispettivamente, l'importo di euro 12.812.614 per le funzioni in materia di programmazione valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, l'importo di euro 1.367.948 per le funzioni dell'Unità tecnica finanza di progetto ed euro 235.707 per nuovi investimenti.

Per gli anni 2008 e 2009, verranno attribuite alla Presidenza del Consiglio gli stanziamenti a legislazione vigente complessivamente destinati alle richiamate funzioni trasferite, pari, rispettivamente, ad euro 20.918.125 per l'anno 2008 e 19.555.864 per l'anno 2009, sulla base del prospetto riepilogativo che segue.

	2007	2008	2009
CIPE (u.p.b. 5.1.1.0)	6.408.634	6.715.698	6.715.698
UTIF (capp. 1290 e 1291)	1.367.948	1.395.307	1.422.666
NUVAL (cap. 3415)	12.812.614	12.561.616	11.171.996
C.CAPITALE (cap.7702 e 7705)	235.707	245.503	245.503
TOTALE	20.824.903	20.918.125	19.555.864

Art. 4
Beni mobili strumentali ed attività informatiche

Le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono integrate nella rete informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e si avvalgono del supporto della Consip, sia in termini di servizi offerti che di apparecchiature tecnologiche di supporto utilizzate. Un brusco distacco impedirebbe la prosecuzione delle attività informatiche più elementari, come ad es. l'uso della posta elettronica e la rilevazione delle presenze del personale. Inoltre, la ricostituzione dei medesimi servizi presso l'amministrazione di destinazione richiederebbe ingenti finanziamenti che non permetterebbero di rispettare il principio dell'invarianza della spesa. Pertanto, nelle more di una più approfondita definizione delle esigenze all'interno della Presidenza, le strutture trasferite potranno continuare ad avvalersi, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, del supporto informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Comunque, in via transitoria, per garantire il regolare espletarsi delle attività informatiche, la Presidenza può continuare ad avvalersi dei servizi informatici in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

“L'uso” dei servizi complessivamente offerti al Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione dal MEF e dalla Consip, per il suo carattere transitorio, non determina effetti finanziari, e, in attesa di adeguate soluzioni tecnico/organizzative che dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2007, evita pesanti inefficienze che potrebbero nel frattempo penalizzare le strutture trasferite.

Art. 5
Logistica

Il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alcuni degli uffici dell'ex Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, oggi ubicati per la maggior parte nella sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Via XX Settembre, impone – per le evidenti complicazioni di carattere organizzativo e finanziario che derivano dal permanere di tale situazione - una riorganizzazione e una riallocazione degli stessi presso altre sedi, che al momento non sono state individuate dalla Presidenza del Consiglio. Una ipotesi allo studio, che non determinerebbe effetti finanziari, resta quella di destinare alle strutture trasferite alcune sedi esterne già oggi occupate dal suddetto Dipartimento. L'art. 5 definisce, pertanto, una situazione di carattere transitorio che dovrà essere risolta con successivi provvedimenti.

Anche questa norma, per il suo carattere transitorio, non genera nuovi costi, ma comporta, al fine di evitare complicazioni di carattere amministrativo e organizzativo, che le risorse finanziarie oggi destinate ad utenze, manutenzioni ecc. annesse a detti locali continuino ad essere

gestite dal Dipartimento degli Affari Generali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e vengano trasferite alla Presidenza solo dopo la materiale ricollocazione delle strutture in questione presso le altre sedi che saranno successivamente individuate.

Art. 6

Successione nei rapporti giuridici

La disposizione di cui al comma 1 mira ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, evitando possibili disfunzioni operative sia sotto il profilo del funzionamento delle strutture trasferite sia con riferimento alla prosecuzione di rapporti giuridici, contratti, convenzioni ed obbligazioni in essere.

Si fa presente che la prosecuzione di tali attività è assicurata tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 3.

Inoltre, al fine di evitare vuoti decisionali, che potrebbero incidere sulla rappresentanza degli interessi connessi alle funzioni trasferite, il comma 2 dispone il passaggio dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni trasferite alla stessa Presidenza ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 181/2006 e già del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione, del potere di nomina o di designazione dei rappresentanti in seno ad organismi, enti, comitati ecc.

Art. 7

Disposizioni transitorie riguardanti il personale non dirigente

I commi 1 e 2 della disposizione salvaguardano le aspirazioni di carriera del personale trasferito per quanto riguarda le procedure di passaggio tra le aree per l'accesso alle posizioni economiche C1 e B1 in attuazione dell'art. 15 CCNL comma 1 lett. A del CCNL 1998/2001 e dell'accordo integrativo del 23/6/2005. In particolare, è consentita la partecipazione del personale transitato alla Presidenza del Consiglio con la previsione del relativo inquadramento, da parte dell'Amministrazione ricevente, del personale vincitore delle procedure concorsuali nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili. La relativa copertura finanziaria è assicurata a regime dalle risorse individuate dal D.M. 3 maggio 2006, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, di cui si prevede il trasferimento per la quota parte occorrente.

I commi 3 e 4 fanno riferimento alle procedure di riqualificazione all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 da tempo

espletate, le cui graduatorie finali sono ancora aperte ed andranno a scadere nel corso del primo semestre del 2007. Al riguardo, giova precisare che le cennate procedure prevedevano, a livello centrale, graduatorie distinte per i vari Dipartimenti del Ministero riconducibili all'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Per tal motivo, dunque, è stata salvaguardata la posizione degli idonei nella graduatoria per l'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione che, qualora maturassero il diritto all'inquadramento a seguito dello scorrimento, potrebbero passare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proporzionalmente al personale già transitato, nel caso si rendesse disponibile, entro il primo semestre del 2007, una posizione nelle strutture trasferite. Analogamente, il personale trasferito alla Presidenza che aveva concorso per i Dipartimenti rimasti incardinati nel Ministero dell'Economia può, ove risultasse legittimato a seguito dello scorrimento delle graduatorie, rientrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze una volta accettato l'inquadramento nella superiore posizione economica acquisita.

Si precisa che, considerando entrambe le graduatorie relative all'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, il numero di idonei (e dunque il numero massimo di dipendenti potenzialmente inquadrabili nella posizione economica superiore) è globalmente pari a 25. Il relativo costo è pari, per ciascun dipendente inquadrato, alla differenza tra il trattamento economico attualmente in godimento e quello relativo alla superiore posizione economica eventualmente acquisita. Per ambedue i commi, gli oneri gravano interamente sul Fondo unico di Amministrazione.

Il comma 5, infine, onde garantire l'invarianza della spesa, precisa che il trattamento economico spettante al personale che accede ad una superiore posizione economica non possa eccedere quello di cui gode il personale di pari livello trasferito ai sensi dell'art. 1, comma 1 del presente provvedimento.

Art. 8 Disposizioni transitorie

La disposizione di cui al comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto individui e trasferisca alla Presidenza del Consiglio le quote delle risorse certe del Fondo Unico di amministrazione e dei fondi del personale dirigenziale per l'anno 2006 di competenza delle strutture trasferite; con lo stesso decreto si provvede e a trasferire, pro quota, per l'anno 2007 la parte delle risorse variabili inerenti i suddetti fondi.

Il rinvio dell'individuazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza ad un successivo provvedimento è motivato dall'esigenza

di attendere l'esito della contrattazione integrativa intesa alla definizione delle risorse disponibili per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, sono dirette a disciplinare una molteplicità di situazioni per effetto delle quali il personale già in servizio presso il Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione non viene trasferito immediatamente alla Presidenza, ma transiterà in momenti successivi, alla scadenza della attuale posizione di comando, di fuori ruolo o dell'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, il comma 4 dispone il transito alla Presidenza del Consiglio del personale, individuato all'allegato 6, attualmente in posizione di comando o fuori ruolo presso amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia, mentre il comma 5 riguarda il personale, individuato all'allegato 7, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che transiterà all'atto del giuramento di un nuovo governo, salva eventuale conferma.

Il comma 6 si riferisce alla possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere, nel rispetto della regola dell'invarianza della spesa, ad una revisione delle rispettive dotazioni organiche in relazione all'esito dei processi di riorganizzazione in atto, tenendo conto anche del personale del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in posizione di comando o fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi presso la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e l'Unità tecnica di finanza e di progetto.

Infine, il comma 7 stabilisce che le unità di personale, dirigenziale e non, appartenenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero ad altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9 bis del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

15 DIC 2006

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Aut. P.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 2, 10 e 25 ter, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 3 lett. d);

10/60



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in particolare l'articolo 3, comma 7;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006;

SENTITE le competenti Commissioni Parlamentari;

SENTITO il Ministero interessato;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

Strutture trasferite

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le strutture del Servizio Centrale di Segreteria del Cipe previste all'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 8 giugno 1999, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e la Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Art. 2

Personale trasferito e assegnato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7, il personale dirigente e non dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'allegato 2, in servizio presso le strutture oggetto di trasferimento, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 181/2006, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001 relativi alle strutture trasferite indicati nell'allegato 3, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. In attuazione dell'articolo 1 comma 10 bis del decreto-legge n. 181/2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è individuato nell'allegato 4. Contestualmente ai sensi del comma 10 ter dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibili un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza indicata dallo stesso comma.

4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

5. Sono altresì trasferiti i posti di componente della Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale e dell'UTFP di cui all'allegato 5, da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme già impegnate, stanziare per l'anno 2006 sui capitoli di pertinenza del centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti le funzioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e della Segreteria



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

tecnica della Cabina di regia nazionale, nell'ambito, rispettivamente, delle unità previsionali di base 5.1.1.0. - funzionamento e 5.1.2.2.- programmazione valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché il capitolo di spesa n. 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna nell'unità previsionale di base 5.2.3.13.

Sono inoltre trasferite alla medesima Presidenza, nell'ambito del centro di responsabilità 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. - funzionamento, afferenti le funzioni dell'Unità tecnica finanza di progetto, nonché le risorse di cui all'articolo 8, comma 1.

2. In relazione al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento delle risorse finanziarie di rispettiva competenza al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A seguito dell'individuazione dell'idonea sistemazione di cui al successivo articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvederà con propri decreti a trasferire le risorse finanziarie nel limite dei minori costi sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mancato utilizzo dei locali sede delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al successivo articolo 5 è condizionato all'entrata in vigore dei suddetti decreti di trasferimento delle risorse.

Art. 4

Beni mobili strumentali ed attività informatiche

1. I beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici già in uso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alle predette strutture trasferite, non oltre il 30 giugno 2007. Tale termine è condizionato all'effettiva stipula degli accordi di cui al precedente comma 2 o, in alternativa, al trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dei minori costi sostenuti dal suddetto Ministero per il mancato utilizzo degli impianti e dei servizi informatici da parte delle strutture trasferite.

mt
CR

78



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5 Beni immobili

1. Fino alla individuazione di altra idonea sistemazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà utilizzare i locali, appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze, dove attualmente hanno sede le strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 6 Successione nei rapporti giuridici

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni e obbligazioni in atto subordinatamente al trasferimento, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, nonché per il funzionamento e l'organizzazione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. I poteri di nomina, designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti delle funzioni a questa trasferite ai sensi del decreto-legge n. 181/2006.

Art. 7 Disposizioni speciali per il personale non dirigente

1. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.

3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza,

mf
ar

18



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

nella posizione economica per la quale ha concorso, nel caso si sia resa disponibile a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo una posizione presso una delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

4. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore, in misura non eccedente rispetto ai trasferimenti di cui al precedente comma 3.

5. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25 bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181/2006, non può essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di Amministrazione e dei Fondi Dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 25 bis del decreto-legge n. 181/2006, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 7 e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vengono trasferite le relative, eventuali, risorse.

4. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 6, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre Amministrazioni,

wp
w

78



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e già in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alla scadenza dell'incarico, del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 7 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze già in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'invarianza della spesa procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto legge n. 181/2006 o attuativi di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

7. Le unità di personale, dirigenziale e non, appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono aggiuntive rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

ALLEGATO 1

Ai sensi dell'art. 1, c. 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferite le strutture, gli uffici dirigenziali generali e non generali di seguito indicati:

1. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; coordinamento nella trattazione di questioni attinenti rapporti pregressi della Segreteria del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del Servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al Servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio; coordinamento dell'attività prelegislativa a supporto degli Uffici del Servizio.

Ufficio II. Istruttoria per il CIPE, in collaborazione con l'Ufficio III del Servizio progetti, studi e statistiche, della programmazione e dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; verifica dell'attuazione dei programmi, finanziati con le predette risorse, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle materie di competenza della prima e della quinta Commissione e supporto alle medesime.

Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; cura dei rapporti tra il CIPE e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), organo di consulenza costituito presso la Segreteria del CIPE; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti a direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo, industriale, del turismo e della nuova occupazione, nonché della ricerca e innovazione tecnologica; istruttoria delle materie di competenza della seconda e della quarta Commissione e supporto alle medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo per le materie relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti; istruttoria delle materie di competenza della

terza Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti allo sviluppo sostenibile sotto il profilo della tutela ambientale, alla difesa del suolo e alle bonifiche; attività per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle materie di competenza della sesta Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti alle politiche sociali, sanità, politiche abitative, istruzione e formazione professionale, previdenza e assistenza, sviluppo del terzo settore e delle attività sportive e culturali; interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico e sociale per superare le diversità di genere, razza o religione; esame del contenzioso relativo alla sorveglianza del prezzo dei farmaci per il periodo antecedente al trasferimento delle competenze al Ministero della salute.

Ufficio VIII. Impostazione e gestione delle attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11; elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordinamento delle attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

2) Il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

3) L' Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1999, n. 144.

4) La Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61.

ALLEGATO 2

TABELLA 1

Personale da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 1

QUALIFICA	TOTALE TRASFERITI
DIR01F.	0
DIR01F. ART. 19 DLGS. 165/2001	1
DIR02F.	6
DIR02F. ART. 19 DLGS. 165/2001	2
C3S	7
C3	9
C2	17
C1S	5
C1	2
B3S	3
B3	8
B2	26
B1	1
A1S	2
A1	0
Tot.	89

ALLEGATO 3

Elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 2

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA
DIR01F	1
DIR02F	8
C3	24
C2	29
C1	19
B3	20
B2	17
B1	8
A1	5
TOTALE	131

La dotazione organica trasferita alla PCM è stata calcolata applicando alla dotazione organica dell'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione la stessa proporzione esistente tra i presenti nelle strutture trasferite alla PCM e i presenti nelle strutture destinate al Ministero per lo Sviluppo Economico, pari ad una percentuale per la PCM del 19,17% calcolata sui dipendenti di ruolo.

ALLEGATO 4

Tabella 1. Elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. n. 165/2001

POSIZIONE ECONOMICA	NOTE DECRETO
DIR01F	Incarico art. 19 Dlgs. 165/2001
C3S	Incarico art. 19 Dlgs. 165/2001
C3S	Incarico art. 19 Dlgs. 165/2001

ALLEGATO 5

Elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 5 dei contingenti relativi alla Segreteria tecnica della Cabina di regia e dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

STRUTTURA	COMPONENTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
SEGRETERIA TECNICA CABINA DI REGIA	20	D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61, art. 6
UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO	15	L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 7

La Segreteria tecnica della Cabina di regia e l'UTFP sono disciplinate dalla normativa sopra richiamata per ciò che concerne i componenti. Detti organismi non hanno una dotazione organica propria né posti di funzione dirigenziale. I componenti, infatti, sono nominati direttamente con decreto ministeriale. Invece, la dotazione organica relativa al personale di ruolo assegnato ai citati organismi è ricompresa nella tabella di cui all'allegato 3.

ALLEGATO 6

Tabella 1

Elenco ai sensi dell'articolo 8, comma 4

QUALIFICHE	STRUTTURA	COM. OUT	F.R. OUT	TOTALE
C3S	Segr. Tecnica CdR		c/o PCM	1
C3	Serv. Segr. Cipe	c/o Agenzia del Farmaco		1
C2	Serv. Segr. Cipe	c/o Alto Commiss. Anticorruz.		1
B3S	Serv. Segr. Cipe	c/o MAE		1
				4

ALLEGATO 7

Tabella 1

Elenco ai sensi dell'articolo 8, comma 5

QUALIFICHE	STRUTTURA	IN UDDMM	TOTALE
B3S	Serv. Segr. Cipe	dal 06/06/2006	1
			1